

## AL SIG. GIUDICE DI PACE DI TREVISO (TV)

(\*)Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(\*)nato a \_\_\_\_\_ (\*)in data \_\_\_\_\_  
(\*)residente a \_\_\_\_\_  
(\*)via \_\_\_\_\_ (\*)n. \_\_\_\_\_ (\*)tel. \_\_\_\_\_  
(\*)fax \_\_\_\_\_ (\*)PEC \_\_\_\_\_ (\*)cod.fiscale/P.I. \_\_\_\_\_  
(elegge domicilio c/o \_\_\_\_\_)

### FA RICORSO

- Avverso il verbale di contestazione n. \_\_\_\_\_ redatto dalla Polizia Locale di Povegliano
- oppure alla cartella esattoriale n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_
- per la riscossione di quanto previsto nel verbale di contestazione del \_\_\_\_\_
- oppure avverso l'ordinanza ingiunzione della Prefettura di Treviso n. \_\_\_\_\_
- oppure avverso la sanzione accessoria del verbale/ordinanza ingiunzione n. \_\_\_\_\_  
redatto/emesso dalla/da \_\_\_\_\_

per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Allega i seguenti documenti:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

- Chiede inoltre per i motivi sopra descritti **la sospensione** del provvedimento impugnato.

Data \_\_\_\_\_

FIRMA  
\_\_\_\_\_

**Il sottoscritto dichiara che il presente  
procedimento ha il valore di € \_\_\_\_\_  
e pertanto è soggetto al pagamento del  
contributo unificato pari ad € \_\_\_\_\_  
nonché delle spese forfetizzate pari ad  
€ 7,20**

- **Ricorso al GIUDICE DI PACE avverso verbali di contestazione per violazione di norme del Codice della strada.**

Il ricorso al Giudice di Pace è alternativo al ricorso al Prefetto. Deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel caso in cui non si sia provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale impugnato entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione. Deve essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (Treviso: Viale Giuseppe Verdi, 18) direttamente dal ricorrente o da un suo procuratore legale, oppure spedito entro lo stesso termine con plico raccomandato.

Qualora il Giudice di Pace non accolga il ricorso, la sentenza del Giudice di Pace è appellabile al Tribunale del luogo della commessa violazione in composizione monocratica e successivamente ricorribile per Cassazione.

Dal 1 gennaio 2010 per presentare ricorso al Giudice di Pace è necessario il **pagamento di un contributo unificato** nella misura prevista dall'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 **più spese forfettizzate** secondo l'importo fissato dall'articolo 30 dello stesso D.P.R.

**ATTENZIONE: A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 90 del 24.06.2014 l'importo del contributo per il deposito dei ricorsi avverso le violazioni al Codice della Strada presso il Giudice di Pace, è così determinato:**

- **Processi di valore fino a € 1.100,00 - € 43.00**
- **Processi di valore superiore ad € 1.100,00 fino ad € 5.200,00 -€ 98.00**
- **Processi di valore superiore ad € 5.200,00 fino ad € 15.493,00 -€ 237.00**
- **Processi di valore indeterminabile - € 237.00**

## **2. Ricorso al GIUDICE DI PACE avverso una ordinanza ingiunzione**

Ai sensi dell'art. 205 del Codice della Strada e dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011, è ammessa opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione avanti il Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla data di notificazione.

Solo per determinate materie (art.6 e 34 D.Lgs. 150/2011), l'opposizione deve essere presentata al Tribunale del luogo della commessa violazione (viene indicato sull'ordinanza ingiunzione).

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

La sentenza del Giudice di Pace o del Tribunale sono appellabili rispettivamente al Tribunale in composizione monocratica e alla Corte d'Appello del luogo della commessa violazione; è successivamente ammesso ricorso per Cassazione.

### **3. Ricorso avverso verbale di infrazione a leggi e regolamenti diversi del Codice della strada.**

I ricorsi avverso verbali per violazioni di leggi e regolamenti devono essere proposti entro 30 giorni all'autorità indicata di volta in volta sul verbale. Le modalità di presentazione sono indicate in dettaglio a tergo del verbale.

### **4. Cosa allegare a un ricorso**

I ricorsi presentati, siano essi stilati sull'apposito modulo o su carta libera, devono contenere ogni indicazione utile a determinare nell'Autorità a cui si chiede il giudizio il convincimento dell'esistenza delle ragioni per le quali si chiede l'annullamento del verbale.

E' opportuno, ma non obbligatorio, che al ricorso venga allegata copia del verbale di cui si chiede l'esame.

Tutti gli allegati sono facoltativi ed inseriti dal ricorrente allo scopo di far valere e/o dimostrare le proprie ragioni. Gli eventuali allegati dovranno comunque essere segnalati nel ricorso con apposito elenco.

Il ricorrente può altresì chiedere di essere sentito personalmente (questo in caso di ricorso al Prefetto, per il G.d.P. è previsto il dibattimento).

#### **Consigli:**

un caso non infrequente riguarda ricorsi proposti per veicoli al servizio di persone diversamente abili a cui è stata elevata violazione per transito in zone che altrimenti sarebbero vietate. In tale caso, qualora il veicolo sia intestato direttamente al titolare del permesso per persone diversamente abili, è sufficiente allegare copia del permesso e della carta di circolazione. Qualora, invece, l'auto sia intestata a terze persone, è necessario che al ricorso sia allegata una dichiarazione firmata dalla persona titolare del permesso, che attesta l'uso del veicolo, nel giorno ed ora della violazione, per necessità legate alla sua condizione. E' opportuno che venga sempre allegata fotocopia del documento di identità del titolare del permesso.

Si ribadisce: a stretto rigore di legge non esiste obbligo di allegare niente al ricorso; ogni allegato potrà essere inserito dal ricorrente al fine di far valere al meglio le proprie ragioni.

Quanto sopra è indicato a titolo esplicativo e non fornisce indicazione alcuna sull'opportunità di presentare ricorso o sul possibile esito dello stesso.

#### **Note**

- Si ricorda che a norma dell'art. 204 del Codice della Strada, il Prefetto di Treviso, qualora non accolga il ricorso, emette un'ingiunzione che comporta per il ricorrente il pagamento di una somma almeno doppia rispetto a quella originaria.
- Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale di violazione al Codice della Strada costituirà titolo esecutivo per la riscossione di una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale, a cui si andranno ad aggiungere le spese procedurali e le maggiorazioni di legge.

- Il ricorso è ammesso solo dopo la notifica del verbale; non è quindi possibile presentare ricorso sull'avviso di violazione (il foglietto verde o l'avviso stampato che viene normalmente rinvenuto sul parabrezza della vettura).
- Gli scritti difensivi avverso i verbali di violazioni a leggi e regolamenti diversi dal Codice della Strada e contro le ordinanze ingiunzione, devono essere presentati entro 30 giorni all'autorità di volta in volta indicata sul verbale.
- 

Promemoria per il deposito di ricorsi in opposizione a sanzione amministrativa artt. 6 e 7 D.Lgs. 150/2010

### **Riferimenti normativi**

- Artt. 203, 204, 204 bis e 205 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo [Codice della strada](#) ).
- Art. 7 DLgs 150/2011.